CAMERA DEI DEPUTATI N. 2535

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, FRANCHI, BERSELLI

Presentata il 29 marzo 1988

Agevolazioni nelle prove di concorso per alcune categorie di invalidi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con un senso di convinta soddisfazione stiamo registrando una sempre più attenta considerazione, da parte della pubblica opinione, dei problemi che limitano l'inserimento sociale dei portatori di *handicaps*.

Si tratta di un evidente segno di maturità e di solidarietà che non possiamo non approvare. Ma vi sono alcuni aspetti di queste infermità che postulano l'intervento del legislatore. E vogliamo parlare di quelle persone che si trovano limitate da una malformazione o da una invalidità alle mani.

Questi handicappati non possono prendere parte a pubblici concorsi, o a prove di esame, di abilitazione o altro in quanto non sono in grado di adempiere alla formalità di una prova scritta, non perché non conoscano la materia di esame, ma perché materialmente l'invalidità di cui soffrono non consente loro di tenere la penna in mano, o di tracciare una scrittura leggibile.

Eppure questi invalidi – come quasi sempre avviene per un misterioso compenso di natura – sono dotati di una viva intelligenza, cui si accompagna una seria preparazione.

Ora, come da molte parti si è provveduto a rendere più agevoli per gli invalidi il superamento di gradini, di cordoli, di ostacoli alla deambulazione o al movimento, noi intendiamo rimuovere l'ostacolo che impedisce o condiziona la loro partecipazione ad un concorso.

Avevamo pensato dapprima, che l'invalido alle mani potesse dettare il compo-

nimento di una prova scritta in un magnetofono, consegnando il nastro o la cassetta sigillata.

Questa soluzione, però, a nostro giudizio, avrebbe comportato delle evidenti e non sanabili difficoltà nella confezione del compito.

Abbiamo allora ripiegato sulla dettatura del componimento da parte dell'invalido ad una terza persona, ad un amanuense, ed in tal modo gli esaminatori vengono posti in grado di correggere, senza difficoltà lo scritto.

Partendo da questa impostazione, abbiamo previsto che l'invalido, partecipando ad un concorso, debba – nella domanda d'ammissione – chiedere l'assegnazione d'un amanuense, allegando una certificazione del medico provinciale sul grado l'invalidità di cui è affetto.

Vorremmo, veramente, che gli onorevoli colleghi dessero il loro assenso a questa proposta di legge che, se nella pratica sarà applicata ad un numero limitato di casi, si mostra pur sempre la nostra sensibilità verso coloro che la natura, o il caso o l'incidente, hanno menomato in uno dei fondamentali mezzi di espressione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli invalidi che partecipano a pubblici concorsi, e che a causa della loro invalidità non possono, o difficilmente possono, svolgere le prove scritte, hanno diritto di dettare a terza persona il proprio componimento.

2. A tal fine, l'interessato, con la domanda d'ammissione, chiede l'assegnazione d'un amanuense, ed allega una certificazione del medico provinciale circa il grado di impedimento dovuto alla menomazione.

ART. 2.

1. L'Ente che ha bandito il concorso ha il dovere di assegnare all'invalido un amanuense, e per l'espletamento della prova, che ha luogo contestualmente a quella degli altri candidati, adotta gli accorgimenti necessari al fine di evitare che la dettatura sia intesa da altri concorrenti.

ART. 3.

1. Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche per gli esami e le abilitazioni che richiedono una o più prove scritte.

ART. 4.

1. Le spese per l'amanuense sono a carico dell'Ente che ha indetto il concorso, e la retribuzione giornaliera non può essere inferiore a lire sessantamila; se la prova scritta deve essere svolta in una lingua straniera la retribuzione è aumentata del 50 per cento.